

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro delle finanze
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2682)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo stipulato a Riga il 3 aprile 1996 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Lettonia disciplina i trasporti di viaggiatori e merci tra i due paesi.

Per quanto riguarda i servizi viaggiatori, l'Accordo stabilisce le modalità di esecuzione di:

servizi regolari tra i due paesi, con itinerari, orari, tariffe definiti da una apposita Commissione mista;

servizi regolari di transito;

servizi navetta (ad esempio, viaggi turistici);

servizi occasionali.

Per il trasporto di merci, è necessario che l'impresa di trasporto ottenga l'autorizzazione del paese nel quale non ha la sede sociale.

L'articolo 11 elenca i trasporti per i quali non è necessaria l'autorizzazione.

L'autorità competente per parte italiana è il Ministero dei trasporti.

È prevista l'istituzione di una Commissione mista per la gestione del presente accordo secondo quanto previsto all'articolo 28 (la spesa è di 13 milioni ogni anno).

L'accordo ha validità di un anno dalla sua entrata in vigore - dopo ratifica e scambio degli strumenti di verifica - e sarà prorogato automaticamente salvo denuncia scritta.

L'accordo rappresenta uno strumento importante per facilitare il trasporto di viaggiatori e merci tra Italia e Lettonia, in quanto offre un supporto normativo organico agli operatori del settore che intrattengono rapporti commerciali tra i due paesi, secondo il principio della reciprocità. Per questi motivi, raccomando all'Assemblea una sollecita approvazione.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

24 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 13 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

